

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Emilio Iannello

Cristiano Valle

Marco dell'Utri

Paolo Porreca

Marilena Gorgoni

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Relatore

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE

Ud.21/05/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23451/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████,
domiciliazione telematica legale

-ricorrente-

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████,
domiciliazione telematica legale

-controrricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 664/2023 depositata il 24/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dal Consigliere Paolo Porreca.

Rilevato che

██████████ conveniva in giudizio ██████████ per chiederne la condanna al risarcimento dei danni indicati come subiti a causa della



negligenza professionale nello svolgimento dell'attività di consulente commercialista, esponendo che:

- si era servita per anni di [REDACTED] per i servizi di consulenza fiscale, tenuta della contabilità, predisposizione e consegna ovvero trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- nel corso del rapporto contrattuale aveva adempiuto alle obbligazioni assunte provvedendo al pagamento delle spettanze del commercialista, ma, infine, era stata destinataria di due avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la mancata ovvero errata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2008 e 2009, essendo quindi costretta a pagare gli importi indicati, in assenza di motivi di opposizione da far valere dinnanzi al giudice tributario;
- anche per l'anno 2010 era stato commesso analogo errore con l'invio in ritardo della dichiarazione annuale e, pertanto, era verosimile l'emissione di un ulteriore avviso di accertamento con conseguenti danni futuri;

il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:

- la domanda relativa al 2010, pur tempestivamente formulata, non poteva essere accolta in mancanza di ogni prova riguardo all'*an* ma altresì al *quantum*, non essendo stato dimostrato nulla in ordine ad accertamenti sopravvenuti dell'amministrazione né riguardo alla misura dell'effettivo pregiudizio ipotizzabile;
- quanto alla domanda per gli anni 2008 e 2009 era da escludere la spettanza risarcitoria di somme corrispondenti alle imposte comunque dovute;

avverso questa decisione ricorre per cassazione [REDACTED] [REDACTED] articolando due motivi;

resiste con controricorso [REDACTED]



le parti hanno depositato memorie.

Rilevato che

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5 e 132 cod. proc. civ., 12 preleggi, 111 Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato, in particolare, mancando immotivatamente di considerare che, applicando i principî di regolarità causale, il danno, derivante dai reiterati errori, anche quanto alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, era agevolmente correlabile al credito IRPEF risultato notevolmente inferiore a quello degli anni precedenti, come confermato dalla rielaborazione della dichiarazione operata dal nuovo commercialista incaricato;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 115, 116 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il danno non avrebbe potuto limitarsi a sanzioni e interessi dovuti all'amministrazione erariale senza comprendere, invece, le maggiori imposte ovvero i maggiori oneri fiscali dovuti per gli errori del professionista, accertando se fossero imputabili a quest'ultimo minori costi deducibili, o mancate compilazioni determinanti l'impossibilità di dedurre ammortamenti anticipati, così come, per l'anno 2010, il maggior credito IRPEF emergente dalla rielaborazione della contabilità e dalla dichiarazione fiscale integrativa fatta dal nuovo commercialista incaricato.

Considerato che

il primo motivo di ricorso è inammissibile;

innanzi tutto, la ricorrente denuncia vizio di motivazione mancante in termini non consentiti perché dedotto con riferimento ad elementi estranei alla motivazione (Cass., Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054) e parimenti evoca un vizio di travisamento di prova in termini del tutto generici ed estranei al relativo paradigma censorio a mente di Cass. Sez. U. 05/03/2024, n. 5792;



ciò posto, la Corte territoriale ha disatteso la domanda risarcitoria quanto all'anno 2010 per mancata prova dell'*an* e del *quantum*;

quest'ultimo profilo sorregge da solo il rigetto ed è stato in specie contrastato affermando che il credito IRPEF 2010 sarebbe stato notevolmente inferiore a quello degli anni precedenti, e che ciò sarebbe stato evincibile dai documenti in coerenza con la rielaborazione complessivamente contabile del nuovo commercialista incaricato;

la prima affermazione non è decisiva perché nulla spiega in ordine alle plurime ragioni possibili della variazione del credito d'imposta;

la seconda affermazione non solo nulla spiega parimenti, ma neppure indica in quale sede processuale sarebbe stato prodotto il documento in parola, dove sarebbe specificamente verificabile la sua potenziale decisività tra le produzioni in questa sede e, soprattutto, nulla illustra in termini ricostruttivi ed esplicativi riguardo allo stesso, traducendosi in un rimando svolto, dunque, in aperta violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione quale codificato nell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (cfr., *parte qua*, da Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469 a Cass., 21/11/2024, n. 30087, ovvero, in termini più funzionali, Cass., 02/05/2023, n. 11325);

il secondo motivo è inammissibile;

riguardo ai documenti, relativi all'anno 2010, da cui emergerebbe significativamente un maggior credito d'imposta, vale quanto appena detto, nulla essendo specificato sul quando sarebbe stata prodotta in sede di merito la richiamata ulteriore dichiarazione IRPEF trasmessa telematicamente all'amministrazione, e nulla essendo illustrato in ordine al come e perché si sarebbe arrivati a quel maggior credito d'imposta rivendicato, a fronte delle inadempienze addebitate al commercialista convenuto, e se quello sia stato ottenuto con pari riduzione del danno;

allo stesso modo, riguardo agli anni 2008 e 2009, nulla si spiega in ordine all'affermazione, nello specifico, di maggiore deducibilità di costi e



ammortamenti, come e perché ottenibili non è dato sapere in concreto, peraltro oggetto di una formula ipotetica – in questa sede inammissibile perché senza alcuna ricostruzione di una determinata potenziale decisività – in ordine ai compiti del giudicante di merito che avrebbe dovuto accertare “se fosse stato o meno imputabile” quanto prospettato al convenuto;

i suddetti profili valgono – lo si osserva per completezza – anche per gli assertivi richiami ai documenti fatti nel ricorso suggerendo, conclusivamente, la possibilità di decisione nel merito, da parte di questa Corte, in caso di accoglimento del gravame;

spese secondo soccombenza con la richiesta distrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della parte controricorrente liquidate in 3.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.

Il Presidente

Emilio Iannello

